



Salute e sicurezza sul lavoro –
Modificato Dlgs 81/08
Recepimento direttiva amianto

21 gennaio 2026

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. Modificato il Dlgs 81/08 – Recepita la direttiva amianto | 2 |
| 1.1 Introduzione | 2 |
| 1.2 Iter legislativo | 2 |
| 1.3 Principali novità del decreto | 3 |
| 1.4 Conclusioni | 15 |

1. Modificato il Dlgs 81/08 – Recepita la direttiva amianto

1.1 Introduzione

È stato pubblicato lo scorso 9 gennaio il **D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213**, che recepisce la Direttiva UE 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU Serie Generale n. 6 del 09-01-2026).

Il decreto entrerà in vigore il **24 gennaio 2026** e introduce modifiche significative al **Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008**, intervenendo su quasi tutti gli articoli e introducendo un nuovo allegato.

Le principali novità introdotte dal provvedimento riguardano, tra l'altro, il campo di applicazione, le modalità di individuazione dell'amianto, i valori limite di esposizione, la notifica, la misurazione, la formazione, etc.

Ricordiamo che **la direttiva (UE) 2023/2668** ha avuto un iter lungo e controverso, e contiene numerose novità e criticità, come da noi illustrato negli anni scorsi, sin dal 2022, attraverso news, posizionamenti e un incontro dedicato con Ministero del lavoro e Inail. Nel corso dell'iter parlamentare sono state infatti introdotte numerose modifiche rispetto al testo proposto dalla Commissione europea (che invece teneva conto del parere espresso in materia nell'ambito del Comitato consultivo salute e sicurezza, tripartito, della Commissione).

Di seguito, una breve descrizione dell'iter legislativo della direttiva, con una analisi delle principali modifiche introdotte.

1.2 Iter legislativo

Confindustria ha costantemente seguito le fasi di definizione del decreto, con il supporto delle associazioni del Sistema (sin dall'avvio dell'iter della direttiva, intervenendo nei diversi step legislativi, sia a livello nazionale che europeo).

Il Ministero del lavoro ha avviato all'iter per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668, trasmettendo via e-mail lo schema del decreto lo scorso ottobre.

Confindustria si è fatta parte attiva coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese e presentando al Ministero del lavoro, una proposta comune, finalizzata, tra l'altro, a confermare, nell'ordinamento interno, i valori limite e le altre previsioni della direttiva. Sono state,

altresì, evidenziate le criticità presenti nel testo ed avanzate proposte, chiedendo, tra l'altro, un tempo adeguato per la loro implementazione.

Lato Parlamento, Confindustria ha seguito l'iter e presentato una memoria alle Commissioni competenti con osservazioni e proposte, in particolare, su alcune disposizioni eccedenti l'ambito della direttiva.

Lo schema di decreto è stato approvato, in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2025 ed assegnato alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

La Conferenza Stato – Regioni ha espresso il parere in merito il 27 novembre scorso ed infine, il Consiglio dei ministri, ha approvato il testo del decreto lo scorso 22 dicembre.

1.3 Principali novità del decreto

Numerose modifiche riguardano principalmente il titolo IX capo III del Dlgs 81/08.

Il decreto è composto da 19 articoli, di cui 18 vanno a modificare/sostituire altrettanti articoli del Dlgs 81/08 ed uno introduce l'allegato XLIII-ter.

Il testo contiene numerose novità e criticità, anche rispetto al testo della direttiva, che sono state segnalate al legislatore in fase di trasposizione.

La direttiva prevede che “laddove siano più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori **si applicano le disposizioni della direttiva cancerogeni/mutageni/reprotoxici** (direttiva 2004/37/CE)”. Il legislatore italiano ha scelto di non inserire un articolo apposito ma ha integrato il principio direttamente nell'articolato. Tale scelta, come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, è giustificata dal fatto che il decreto in oggetto mira a rendere del tutto equivalenti le misure di protezione per l'amianto a quelle previste per i cancerogeni/mutageni e reprotoxici.

Di seguito un dettaglio delle principali modifiche al Dlgs 81/08:

- ✓ **articolo 246 – campo di applicazione:** l'articolo è stato sostituito integralmente con un nuovo testo che introduce un elenco molto più dettagliato che ne amplia i contenuti e va oltre a quanto previsto dalla direttiva. È utile osservare che la direttiva 2023/2668 non è intervenuta in modo puntuale su questo tema e che, già prima della modifica, il D.Lgs. 81/2008 presentava un'impostazione **diversa** rispetto alla direttiva previgente (anteriore alla revisione). Di seguito il testo (con le modifiche in neretto e barrato):

Articolo 246

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le ~~rimanenti~~ attività lavorative ~~che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione la~~ rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché ~~la~~ bonifica delle aree interessate, ~~l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.~~

Il campo di applicazione risulta quindi ampliato, si evidenzia, tra l'altro, l'estensione alle pietre verdi. Tale scelta, pur ispirata al considerando (3) della direttiva 2023/2668, ricomprende attività non esplicitamente richiamate dalla direttiva stessa.

Si osserva, inoltre, che è stato modificato il riferimento alle attività “nelle quali vi è il rischio per la salute dei lavoratori che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto durante il lavoro” (riprendendo in questo caso in parte il testo della direttiva).

- ✓ **articolo 247 - definizioni:** è stato modificato introducendo un chiaro riferimento ai **silicati fibrosi classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A**, a norma del regolamento cosiddetto CLP (Regolamento 1272/2008). Sarebbe auspicabile un chiarimento, in linea con quanto chiesto al Ministero nel posizionamento definito in fase di recepimento, per specificare che il riferimento alle pietre verdi riguarda unicamente a quelle contenenti i silicati di cui a questo articolo 247.

- ✓ **articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto:** è stato interamente sostituito estendendo **gli obblighi anche ai casi di ristrutturazione**, in linea con quanto previsto dalla direttiva.

Nel merito il datore di lavoro:

- prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione **o di ristrutturazione**, adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Si evidenzia che, diversamente a quanto previsto dalla direttiva, il legislatore italiano non ha limitato gli obblighi ai soli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del divieto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

- Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del divieto previsto dalla legge 27 marzo 1992 provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti
- Se tali informazioni non sono disponibili, provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un **operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali** e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori.

Si rileva che sarebbe stato necessario chiarire a quale datore di lavoro ci si riferisce per evitare, tra l'altro, ambiguità nell'attribuzione dell'obbligo di indagine e che comunque l'articolo rimane ambiguo e di difficile interpretazione, importante che il Ministero fornisca chiarimenti in merito al più presto, come da noi sollecitato anche in fase di recepimento.

È stata, inoltre, introdotta la nuova figura dell' **“operatore qualificato”** che potrebbe essere assimilabile in Italia, ad esempio, al Responsabile del Rischio Amianto (RRA) ed all'esperto addetto al censimento dei materiali contenenti amianto (come da norma UNI), ma anche su questo punto chiederemo al ministero chiarimenti. Di seguito il testo dell'articolo, con le modifiche introdotte in neretto:

Articolo 248

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione **e** di manutenzione **o di ristrutturazione**, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. **Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.**

- ✓ **articolo 249 - Valutazione del rischio:** è stato modificato prevedendo, in particolare, che sia data **priorità alla rimozione e limitando le deroghe previste per le esposizioni sporadiche e di debole intensità**, cosiddette **esedi**.

Nel merito, è stato introdotto un comma 1 -bis che sancisce che **per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione** alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi, in modo da stabilire natura e grado d'esposizione, **dando priorità alla rimozione** rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Ricordiamo che al comma 1 dello stesso articolo è previsto che il datore di lavoro valuta i rischi **“dovuti” alla polvere** proveniente da amianto o mca. La modifica

introdotta è rilevante sia relativamente alla attività di valutazione dei rischi sia perché stabilisce che la rimozione dell'amianto sia "prioritaria" rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. È stato inoltre modificato il comma 2: **pur mantenendo il riferimento alle esposizioni sporadiche e di debole intensità** (tema questo fortemente dibattuto a livello del parlamento Europeo, perché diversi emendamenti ne proponevano l'eliminazione), **ne viene limitata l'applicazione**. Infatti, per questa tipologia di esposizioni si potrà derogare solo all'articolo 250 (notifica) ma non sarà più possibile derogare anche agli articoli che disciplinano le misure di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria e il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio (articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1).

Si ricorda che la Commissione europea non aveva proposto alcuna modifica rispetto a questo articolo e che le modifiche sono state introdotte dal Parlamento europeo.

Di seguito il testo dell'articolo, con le modifiche introdotte in neretto e barrato:

Articolo 249

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla **rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto**.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, **non si applica l'articolo 250 non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1**, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

- ✓ **articolo 250 - Notifica:** è stato modificato in più commi.

È stato introdotto al comma 1, un elenco dettagliato dei lavori per i quali il datore di lavoro presenta la notifica all'organo di vigilanza. Tale elenco riprende in parte quello previsto nel campo di applicazione del decreto stesso, con alcune variazioni.

La notifica va effettuata **prima dell'inizio dei lavori** di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto, o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, **in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro**. Anche questo aspetto sarà oggetto di una proposta di chiarimento da parte del ministero.

Sono, inoltre, stati modificati anche alcuni elementi della notifica, al comma 2), che dovrà includere adesso anche: una descrizione sintetica delle attività e dei procedimenti applicati, **anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi**. Dovrà comprendere inoltre l'**elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica**.

Abbiamo chiesto, in fase di recepimento, al Ministero di chiarire in merito a questo articolo due aspetti:

- che per "certificati" (parola usata nella direttiva e recepita in modo letterale) si intendano gli attestati, terminologia coerente con gli Accordi Stato-Regioni in tema di formazione
- che la documentazione vada conservata per l'arco di quarant'anni "dalle autorità competenti" (come previsto dalla direttiva, seppur con una formulazione ambigua).

Auspichiamo che soprattutto su quest'ultimo tema ci sia un chiarimento anche alla luce della sanzione introdotta per la violazione del comma 2-bis.

Di seguito il testo con le modifiche in neretto:

Articolo 250

1. Prima dell'inizio dei **lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro**, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) dell'ubicazione del cantiere **e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori**;
- b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- c) delle attività e dei procedimenti applicati, **anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi**;
- d) del numero di lavoratori interessati, **con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica**;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto **unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.**

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.

✓ **articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione:** è stato modificato in diversi commi. In particolare, in linea con la direttiva, è previsto che in tutte le attività, di cui al campo di applicazione, “la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, comunque, **al più basso valore tecnicamente possibile**” (al di sotto del valore limite). Vengono poi modificate diverse misure previste, come da testo sotto riportato.

Si osserva che la nuova lettera b) si riferisce alla “**attività lavorativa che presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto**”. formulazione non presente nella direttiva, ma solo in un considerando, e ne andrebbe approfondito l'ambito operativo.

Sono poi inserite nuove misure alla lettera e), interamente sostituita, quali:

1. l'eliminazione della polvere di amianto;
2. l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3. l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria, tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;

Quest'ultimo punto 3 è stato recepito in modo differente dalla direttiva, che si riferisce più genericamente alla “sedimentazione continua delle fibre sospese nell'aria”. A nostro avviso sarebbe stato preferibile un recepimento letterale per evitare riferimenti a metodiche specifiche che possono, tra l'altro, essere superate.

Sono state, infine, introdotte due nuove lettere e-bis) e e-ter) relative rispettivamente alla procedura di decontaminazione cui vanno sottoposti i lavoratori e alla adeguata protezione dei lavoratori per lavori in ambienti chiusi.

Di seguito il testo dell'articolo, con le modifiche introdotte in neretto e barrato:

Articolo 251

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, **in ogni caso comunque, al più basso valore tecnicamente possibile** al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:



- a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto **deve essere** è limitato al numero più basso possibile;
- b) **ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto**, i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. **La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;**
- c) **nei casi di cui alla lettera b)**, l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
- d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3 2, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
- e) **nei casi di cui alla lettera b)**, i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria **adottando misure quali:**
- 1) l'eliminazione della polvere di amianto;
 - 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
 - 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;
- e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;
- e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;
- f) **nei casi di cui alla lettera b)**, tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto **devono poter essere** sono regolarmente sottoposti a **regolare un'efficace** pulizia e manutenzione;
- g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto **sono** stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- h) i rifiuti di cui alla lettera g) **sono devono essere** raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. **Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.**

✓ **articolo 252 – Misure igieniche:** è stata modificata la prima parte del comma 1 prevedendo che **in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto** il datore di lavoro adotta le misure appropriate, che restano invariate. La modifica appare coerente con l'articolo precedente.

✓ **articolo 253 – Controllo dell'esposizione:** è prevista la modifica e la sostituzione di diversi commi, oltre all'inserimento di un nuovo comma 6-bis.

Nel merito, è previsto che il datore di lavoro effettui **a intervalli regolari durante specifiche fasi operative (era prima previsto “periodicamente”)** la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro **tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro**. Tale modifica introduce, accanto al campionamento personale del lavoratore, anche “eventualmente,

ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro". La direttiva (art. 7) non prevede tale obbligo aggiuntivo. Prevedere un "eventuale" campionamento ambientale, crea incertezze applicative e potrebbe portare ad una doppia misurazione.

Inoltre anche dal punto di vista tecnico occorre considerare che al punto 5.2.2 della norma UNI EN 689/2019, richiamata dallo stesso Dlgs 81/08 all'allegato XLI, è chiaramente indicato che "*al fine di misurare l'esposizione del lavoratore nel luogo di lavoro si devono utilizzare quanto possibile dispositivi di campionamento personali....perchè a causa della variabilità spaziale della concentrazione degli agenti chimici nelle atmosfere dei luoghi di lavoro, il campionamento statico è generalmente meno rappresentativo dell'esposizione del lavoratore*".

Si segnala, inoltre, la direttiva fa riferimento ad un "campionamento che riflette l'esposizione personale del lavoratore" formulazione più ampia rispetto a "campionamento personale".

Il decreto prevede, inoltre, che la misurazione delle fibre venga effettuata **tramite microscopia ottica** in contrasto di fase fino al **20 dicembre 2029**.

Dal 21 dicembre 2029, invece, la misurazione delle fibre di amianto sarà effettuata tramite **microscopia elettronica** o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, **prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri (nuovo comma 6-bis)**.

I metodi di campionamento e conteggio verranno definiti nell'ambito di un decreto interministeriale.

Di seguito il testo dell'articolo, con le modifiche introdotte in neretto e barrato:

Articolo 253

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua **periodicamente a intervalli regolari durante specifiche fasi operative** la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite **campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro** **tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249**. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. **Il campionamento deve essere rappresentativo** I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del ministero della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da **laboratori qualificati** ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti **dove essere** è tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. **Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato preferenza tramite microscopia ottica in a contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, Il conteggio delle fibre totali è effettuato** applicando il metodo raccomandato

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

6-bis. Dal 21 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggi.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

- ✓ **articolo 254 – Valore limite:** l'articolo stabilisce un abbassamento del valore di esposizione, coerente con quanto sancito nella direttiva. In dettaglio prevede che:
- fino al **20 dicembre 2029**, i datori di lavoro provvedono affinché **nessun lavoratore** sia esposto a una concentrazione di amianto **in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³**, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
 - dal **21 dicembre 2029**, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a **0,01 fibre per cm³**, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis, sopra menzionato.

Ricordiamo a tale proposito che la previsione è coerente a quanto previsto dalla direttiva come da tabella sotto riportata:

| TEMPISTICA | Valore limite – 8 ore TWA |
|--------------------------|--|
| | i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a: |
| Fino al 20 dicembre 2029 | 0,01 fibre per cm³ |
| Dal 21 dicembre 2029 | <p>a) 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri); misurazione delle fibre di amianto sarà effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati</p> <p>b) 0,002 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.</p> |

La direttiva lasciava agli Stati **membri la facoltà di provvedere affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite** di cui alle lettere a) o b) della tabella precedente (dal 21 dicembre 2029). Il legislatore italiano ha optato per l'ipotesi a), evidenziata in verde nella tabella.

Ulteriori modifiche riguardano il comma 2, in cui è previsto **che i lavori cessino immediatamente** quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati (come già previsto dal Dlgs 81/08).

Il comma 5 è stato modificato in merito all'**uso del dispositivo di protezione individuale** poiché non ci riferisce più a periodi di riposo **“necessari”** ma **“regolari”** durante le attività che richiedono un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (in linea con quanto previsto dalla direttiva).

Articolo 254

~~1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.~~ Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. ~~Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore al valore limite 0,01 fibre per cm 3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-bis.~~

~~2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.~~ Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate ~~per la~~ alla protezione dei lavoratori interessati. **Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.**

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo **regolari necessari**, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

- ✓ **articolo 255 – operazioni lavorative particolari:** è stata modificata una sola misura prevista dall'articolo. In particolare, è stato sostituito il comma c) **prevedendo, in aggiunta, che per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.** Di seguito l'articolo con le modifiche in neretto:

Articolo 255

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

- a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera *b*);
- b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; **per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;**
- d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

- ✓ **articolo 256 – lavori di demolizione o rimozione dell'amianto: tra le informazioni previste e contenute nel piano di lavoro** è stato modificato un punto prevedendo “la verifica, **prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro**, all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto”. Misura questa solo parzialmente prevista dalla direttiva, il legislatore italiano ha aggiunto l'eventualità della misurazione ambientale.
- ✓ **articolo 258 – formazione dei lavoratori:** il legislatore italiano ha apportato alcune modifiche all'articolo, senza recepire l'allegato specifico della direttiva dedicato ai “requisiti minimi in materia di formazione”, ritenendo sufficiente la disciplina nazionale esistente, anche alla luce dell'art. 37 del dlgs 81/08 e dell'accordo stato regioni del 17 aprile 2025 (come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto).
Sono stati introdotti, inoltre, due nuovi commi (ripresi dalla direttiva) che prevedono rispettivamente che:
 - **la formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.**
 - **i lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista (dal comma 2), una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.**

Si segnala che, nel primo punto il legislatore italiano ha recepito utilizzando prima il termine “mansione” e poi “professione”: in fase di recepimento era stato richiesto di mantenere un riferimento uniforme solo alla mansione.

- ✓ **Articolo 259 – sorveglianza sanitaria:** è stato modificato prevedendo (al comma 1) che siano sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori **“addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenti amianto”**. La nuova formulazione non riguarda più alcune tipologie di lavorazioni ma le attività in cui vi è il rischio di esposizione a polvere proveniente da manipolazione attiva.

È stato modificato, inoltre, il comma 2 dello stesso articolo specificando che i lavoratori che sono sottoposti alla visita medica all'atto della cessazione sono quelli di cui al comma 1.

Di seguito il testo dell'articolo con le modifiche in neretto e barrato:

Articolo 259

1. I lavoratori addetti **ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenti amianto alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246**, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a **sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro**.
2. I lavoratori **di cui al comma 1 che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1**, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. *Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.*

- ✓ **Articolo 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio:** è stato modificato il comma 1 prevedendo ora che siano iscritti nel registro i lavoratori di cui all'articolo 259 (sorveglianza sanitaria).

Articolo 260

1. Il datore di lavoro, **per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259**, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli

organi di vigilanza ed all'**ISPESL INAIL**. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea devendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'**ISPESL INAIL** copia dei documenti di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'**ISPESL INAIL**, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'**ISPESL INAIL** provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

- ✓ **Articolo 261 – Mesoteliomi:** è stato modificato prevedendo che trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3 (inerente in registro nazionale dei tumori costituito presso l'Inail) in tutti i casi di malattia professionale correlati all'amianto con diagnosi medica di patologie di cui all'allegato XLIII -ter (asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne). L'allegato XLIII è di nuova introduzione ed è stato recepito letteralmente.
- ✓ **Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.** L'articolo prevede le seguenti modifiche:
 - al comma 1 l'introduzione di una sanzione per il datore di lavoro anche per la violazione dell'art. 249, comma 1 bis (valutazione dei rischi)
 - al comma 2, l'introduzione di una sanzione per il datore di lavoro ed il dirigente anche per la violazione dell'art. 250 comma 2 bis (notifica - conservazione della documentazione per 40 anni).

È stato, infine, modificato l'art. 244 - **Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità**, prevedendo che il registro nazionale, costituito presso INAIL, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, includa una sezione dedicata a casi di cui all'allegato XLIII-ter dell'articolo 261 , sopra illustrato, sotto la denominazione “**Neoplasie correlate all'amianto**” (tale sezione sostituisce quella dedicata ai casi di “mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi – ReNaM”).

1.4 Conclusioni

Come si evince dal paragrafo precedente il decreto - così come la direttiva - contiene molteplici novità e criticità, che Confindustria ha ripetutamente segnalato al legislatore europeo ed italiano,

come precisato nelle numerose precedenti comunicazioni (sin dal 2022) e nell'incontro dedicato di approfondimento in cui è stata illustrata la direttiva.

Lo schema di decreto, per taluni articoli **recepisce correttamente la direttiva (UE) 2023/2668 sull'amianto**, prevedendo un recepimento sostanzialmente letterale per altri introduce **formulazioni non presenti nel testo europeo** o che **eccedono l'ambito della direttiva**.

Restano diversi aspetti da approfondire e da chiarire sui quali ci confronteremo con il Ministero, tra cui, ad esempio, l'operatore qualificato, l'individuazione della presenza dell'amianto, la notifica, etc.

L'entrata in vigore così ravvicinata rende ulteriormente difficoltosa l'applicazione del decreto anche alla luce delle novità introdotte (in fase di recepimento avevamo richiesto tempi più adeguati).

Stiamo, infine, organizzando un incontro sul tema con le Istituzioni interessate auspicando di ottenere al più presto chiarimenti. Ci riserviamo in ogni caso di ritornare su specifici aspetti per approfondimenti, considerate le numerose modifiche apportate e la complessità della materia.